

« Art. 7. Le controversie relative alle spese per gli alienati nelle quali siano interessati lo Stato, o più Provincie, o Comuni o istituzioni di pubblica beneficenza che abbiano obbligo del mantenimento degli alienati, appartenenti a Provincie diverse, sono di competenza della IV Sezione del Consiglio di Stato.

« Tutte le altre controversie di tal natura sono di competenza della Giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa.

« Contro le decisioni della Giunta provinciale amministrativa è ammesso solo il ricorso alla IV Sezione ai termini dell'articolo 24, n. 4, della legge 2 giugno 1889, n. 6166. »

(È approvato).

« Art. 8. *Vigilanza sui manicomi e sugli alienati.* La vigilanza sui manicomi pubblici e privati e sugli alienati curati in casa privata è affidata al ministro dell'interno ed ai prefetti.

« Essa è esercitata in ogni Provincia da una commissione composta del prefetto, che la precede, del medico provinciale e di un medico igienista nominato dal Ministero dell'interno.

« Il ministro deve disporre ispezioni periodiche.

« È applicabile ai manicomi pubblici e privati la disposizione dell'articolo 35 della legge 1 dicembre 1888 sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica.

« Le spese per le ispezioni ordinarie e straordinarie sono impostate nel bilancio del Ministero dell'interno, salvo rimborso dalle Amministrazioni interessate, secondo le norme fissate nel regolamento, nel caso che siano constatate trasgressioni delle disposizioni contenute nella presente legge e nel regolamento. Alle dette Amministrazioni è fatto salvo il regresso contro gli amministratori e gl'impiegati responsabili delle trasgressioni.

« Le controversie relative alla competenza di tali spese sono decise, anche nel merito, dalla IV Sezione del Consiglio di Stato, in camera di consiglio. »

ARNABOLDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARNABOLDI. Debbo fare una brevissima osservazione intorno al comma quinto di questo articolo che concerne le spese per ispezioni sanitarie. È detto che tali spese debbono essere rimborsate dalle Amministrazioni interessate, le quali potranno essere anche le Provincie e i Comuni, oltre alle case private. Ora io non credo che queste ispezioni, le quali hanno un carattere di ordine pubblico cui deve provvedere

il Governo, debbano essere pagate dalle Amministrazioni. È il Governo che ha il diritto e il dovere di osservare che tutto proceda regolarmente; non è la Provincia, o il Comune, o la casa privata che deve dire al Governo: venite a vedere se tutto proceda con ordine. Ed allora perchè debbono le Amministrazioni pagare queste ispezioni? Deve pagare lo Stato.

Io prego dunque di mettere nel regolamento qualche disposizione che corregga la portata di quelle del comma quinto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* L'articolo dice al comma quinto che le spese per le ispezioni ordinarie e straordinarie sono impostate nel bilancio del Ministero dell'interno, salvo rimborso dalle Amministrazioni interessate, secondo le norme stabilite dal regolamento, nel caso che siano accertate trasgressioni alle disposizioni contenute nella presente legge e nel regolamento. Alle dette Amministrazioni è ammesso il diritto di rivalsa contro gli amministratori e gl'impiegati responsabili delle trasgressioni.

In sostanza vi sono manicomi, e ne abbiamo avuti degli esempi dolorosi, che procedono assai male, e su questi manicomi bisognerebbe tenere una vigilanza continua. L'unico modo per obbligarli a rientrare nella regolarità, è questo: far pagare alle Provincie la spesa della vigilanza, e poi disporre che la Provincia stessa si rivalga verso gli amministratori negligenti per ottenere il rimborso. In sostanza è una sanzione penale che cade sugli amministratori.

ARNABOLDI. In questo modo è chiarito il concetto che è come una penalità.

GIANTURCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANTURCO. Io desidero uno schiarimento. L'articolo all'ultimo comma dice che le controversie relative alla competenza di tali spese sono decise, anche nel merito, dalla IV Sezione del Consiglio di Stato, in Camera di consiglio. Ora io pregherei il ministro di voler tener conto che la competenza della IV Sezione del Consiglio di Stato si limita unicamente a conoscere la competenza delle spese; perchè in quanto alle questioni che potessero insorgere fra le Amministrazioni e gli impiegati responsabili di trasgressioni, evidentemente esse sono competenza assolutamente civile.

Giacchè mi trovo a parlare debbo a questo proposito segnalare all'attenzione della Camera una tendenza che io credo assolutamente illegale. La legge organica per l'istituzione della IV Sezione del Consiglio di Stato ammette una specie